



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1946

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del "Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno".

Il giorno **27 Novembre 2020** ad ore **10:54** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

A seguito della revisione della normativa in materia di marketing turistico territoriale avvenuta con l'approvazione della nuova legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020) con l'articolo 16 si disciplina l'imposta provinciale di soggiorno dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere, nelle strutture ricettive all'aperto, negli esercizi di agriturismo, nei rifugi escursionistici e negli alloggi per uso turistico, situati sul territorio provinciale.

La disposizione provinciale contenuta al comma 4 dell'art 15, prevede che con regolamento di esecuzione sia fissata la misura dell'imposta secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di euro uno (1,00) ad un massimo di euro tre (3,00) per pernottamento, e che possa essere stabilito un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta.

Lo stesso comma 4, inoltre, prevede che siano individuate modalità particolari di computo del numero massimo di notti con riferimento a soggiorni ripetuti che si interrompono nel fine settimana, l'età al di sotto della quale non è dovuto il pagamento dell'imposta ed eventuali ulteriori categorie esentate dal pagamento della stessa rispetto a quanto individuato dal comma 3. A questo riguardo va precisato che il Consiglio della Provincia autonoma di Trento con ordine del giorno nr. 244 del 6 agosto 2020 e con mozione nr. 60 del 5 marzo 2020 ha impegnato la Giunta provinciale a ricomprendere tra i soggetti esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno le persone con disabilità.

Vengono stabiliti, inoltre, i termini e le modalità di rendicontazione ai quali sono tenuti ad adempiere i gestori delle strutture ricettive.

Con il regolamento allegato alla presente deliberazione si è provveduto pertanto a dare attuazione all'articolo 15 sopra citato stabilendo la misura dell'imposta provinciale di soggiorno e il numero massimo di notti di soggiorno per le quali è dovuta l'imposta, individuando le categorie di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta e determinando le modalità di versamento nonché le procedure operative per l'applicazione dell'imposta.

La proposta di modifica regolamentare è stata predisposta in collaborazione con i Servizi di staff, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e ss.mm., ed è stata sottoposta all'esame del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che hanno fatto pervenire i pareri entro i termini di legge.

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota prot. n. 727684 del 16 novembre 2020, ha evidenziato l'opportunità di rideterminare, rispetto a quanto indicato, la misura dell'imposta a regime per i pernottamenti negli alloggi ad uso turistico. La Giunta provinciale ritiene opportuno accogliere tale osservazione, che è stata altresì valutata positivamente anche dalla commissione permanente del Consiglio provinciale, a cui è stata sottoposta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 15 della l.p. 8/2020;

- visto il parere favorevole espresso rispettivamente dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 novembre 2020 e dalla competente commissione legislativa nella seduta del 17 novembre 2020, ai sensi dell' art. 15, comma 4, della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto lo schema di regolamento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visto il D.P.G.P. 6-78 di data 26 marzo 1998;
- visti l'ordine del giorno nr. 244 del 6 agosto 2020 e la mozione nr. 60 del 5 marzo 2020;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno" nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Presidente della Provincia l'emanazione, con proprio decreto, del regolamento di cui al punto 1) da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 12:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 schema di regolamento

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO

concernente

“Regolamento di esecuzione dell’articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno”

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’applicazione dell’imposta provinciale di soggiorno in attuazione dell’articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), di seguito denominata “legge provinciale”.

Art. 2

Misura dell’imposta provinciale di soggiorno

1. Fatte salve le esenzioni previste dall’articolo 3 del presente regolamento, l’imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive o negli alloggi turistici ubicati nel territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento. Nel caso di soggiorni di durata superiore a dieci notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva o alloggio per uso turistico, l’imposta provinciale di soggiorno è corrisposta nella misura di dieci pernottamenti. Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.

2. A partire dal 1 dicembre 2021, l'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) 3,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle;
- b) 2,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- c) 2,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- d) 1,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificati;
- e) 1,50 euro per le strutture ricettive extra-alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale;
- f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge provinciale;
- g) 1,50 euro per le strutture ricettive previste dall'articolo 15, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale.

Art. 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno, oltre a quelli individuati dall'articolo 15, comma 3 della legge provinciale:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- b) coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
- c) i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;

- d) i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
- e) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.

2. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 1, lettera a) il gestore della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico si avvale dei dati relativi alle generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Ai fini dell'applicazione delle esenzioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), e), f), e quelle previste all'art. 15, comma 3, della legge provinciale, l'ospite, avvalendosi di apposito modulo predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a. e reso disponibile dal gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva o l'alloggio per uso turistico e, previa richiesta, rese disponibili a Trentino Riscossioni S.p.a. per lo svolgimento dei controlli secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 9, della legge provinciale.

4. Il titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi di questo regolamento è Trentino riscossioni S.p.a. che impartisce al gestore della struttura, in qualità di responsabile del trattamento, le istruzioni necessarie ai sensi della vigente normativa europea di riferimento in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e ss.mm)

Art. 4

Attività di informazione

1. I gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico informano i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento, delle esenzioni e delle sanzioni. Le informazioni sono rese note agli ospiti anche mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico.

Art. 5

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta provinciale di soggiorno è versata dal soggetto passivo entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva o nell'alloggio per uso turistico ed è incassata dal gestore della struttura che rilascia quietanza di pagamento. Copia della quietanza deve essere conservata per cinque anni ed esibita a Trentino Riscossioni in caso di controllo.

Art. 6

Comunicazione e versamento

1. I gestori delle strutture ricettive o degli alloggi per uso turistico comunicano a Trentino Riscossioni S.p.a. il numero di pernottamenti per i quali è dovuta l'imposta con l'indicazione di quelli esclusi e di quelli esenti rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, nonché l'imposta incassata.

2. La comunicazione prevista dal comma 1 è presentata dal gestore per via telematica, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione da Trentino Riscossioni S.p.a.. Le credenziali sono fornite da Trentino Riscossioni S.p.a. sulla base della verifica del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività o analogo comunicazione.

3. Nel caso di mancato funzionamento delle procedure telematiche, è comunque obbligatorio effettuare la comunicazione ed è consentita la comunicazione su supporto cartaceo, utilizzando l'apposito modello predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a..

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, la comunicazione è presentata:

- a) per le strutture ricettive indicate all'articolo 15, comma 2, lettere a), c) d) ed e) della legge provinciale:

- entro il 16 maggio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 30 aprile;
 - entro il 16 settembre per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 maggio - 31 agosto;
 - entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 settembre - 31 dicembre;
- b) per gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge provinciale, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre.

5. Il gestore di più strutture ricettive o alloggi per uso turistico provvede distintamente per ogni struttura alle comunicazioni e ai versamenti previsti da questo articolo.

6. La comunicazione è presentata anche se nei periodi previsti dal comma 4 non ci sono stati pernottamenti.

7. L'imposta è versata dai gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico a Trentino Riscossioni S.p.a., entro il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza entro la quale deve essere presentata la comunicazione con le seguenti modalità:

- a) addebito continuativo sul conto corrente;
- b) bollettino PagoPA;
- c) canali telematici disponibili;
- d) altre forme di pagamento, attivate da Trentino Riscossioni S.p.a..

Art. 7 *Rimborsi*

1. Il gestore della struttura può richiedere a Trentino Riscossioni S.p.a. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo d'imposta provinciale di soggiorno entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

2. Sulle somme da rimborsare spettano dalla data di presentazione dell'istanza gli interessi di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati nella misura pari al tasso vigente per ciascuna annualità interessata dal rimborso.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione della legge provinciale sulla promozione turistica 2020, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 e quanto altro previsto dal presente Regolamento di esecuzione, l'imposta provinciale per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 novembre 2021 è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura di:

- a) 2,30 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle;
- b) 1,80 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- c) 1,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- d) 1,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- e) 1,00 euro per le strutture ricettive extra-alberghiere previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale;
- f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge provinciale;
- g) 1,00 euro per le strutture ricettive previste dall'articolo 15, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale.